



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 13560.42153/2023

Determinazione n. 2420 del 12/09/2023

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 - PIANO INNOVATIVO QUALITA' DELL'ABITARE PINQUA ID 28, INT. 486 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN LOCALITA' BORGOCHIESANUOVA, VIA GABER - CUP I68I21000460004 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENSIONE DI IMPORTO DEL SUBAPPALTO AUTORIZZATO PER MEZZO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1158/2023

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 3400 del 20/12/2022, stante la regolarità della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificata dall'art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, e preso atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate ai sensi di legge in ordine al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, l'appalto è stato aggiudicato all'impresa EDILSTRADE BUILDING SPA, con sede in Piacenza, Via Colombo n. 22, Cod. Fiscale e P.IVA 00103110334, per l'importo di Euro 3.217.933,72, al netto del ribasso offerto del 9,71 % (pari ad Euro 346.064,19), a cui si aggiungono Euro 220.883,19 per gli oneri della sicurezza non ribassabili e quindi per un valore complessivo contrattuale di Euro 3.438.816,91 oltre IVA;

- in data 03/02/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza, il contratto d'appalto Rep. N. 32311, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova il 08/02/2023 al n. 1413, Serie 1T, relativo alla "acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber - CUP I68I21000460004 - CIG 9480053338 NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 - INT. 486";

Atteso che la ditta EDILSTRADE BUILDING SPA, con sede in Piacenza, all'atto dell'offerta di gara ha indicato tra le altre all'art. 27 della Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 le seguenti lavorazioni da affidare in subappalto: "*isolamento termico a cappotto*", così come espressamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista l'istanza presentata dal Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), acquisita agli atti del Prot. Com.le col n. 42153/2023, con la quale si chiedeva, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'autorizzazione a subappaltare le opere relative alla "*REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMOISOLANTE ED INTONACI*", in favore della ditta FRATELLI BRUGNANO S.R.L. con sede in Cremona, via A. Massarotti n., 18 – 26100, C.F. e P.IVA 01459910194, per l'importo di € 90.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

Considerato che, in data 28/05/2023, a seguito dell'esecuzione delle opportune verifiche aventi esito positivo, per mezzo della determinazione dirigenziale n. 1158/2022 veniva autorizzato il subappalto di cui sopra per l'importo di Euro 90.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA di legge;

Vista, inoltre, la successiva istanza presentata dal Sig. Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), acquisita agli atti del Prot. Com.le col n. 86921/2023, con la quale si chiede "l'autorizzazione ad estendere l'importo contrattuale del subappalto del 28/04/2023 (subappalto già autorizzato con Determina n. 1158 del 28/04/2023, prot. 42153/2023) per innalzamento dell'importo contrattuale;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Atteso che l'importo dell'estensione del subcontratto per la quale si chiede l'autorizzazione è di Euro 50.000,00, di cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza al netto dell'IVA, ed è compreso nei limiti fissati dalla legge;

Considerato che l'estensione oggetto dell'istanza in esame si rende necessaria in quanto, così come precisato nell'addendum n.1 al contratto d'appalto del 24/08/2023, si è dovuto rideterminare l'importo contrattuale a fronte di opere aggiuntive con conseguente variazione dei quantitativi di opere già previste nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, sicché la ditta affidataria EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC) ha accertato la necessità di estendere l'importo del subappalto;

Accertato che il Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), nella richiesta di autorizzazione all'estensione di importo del subappalto autorizzato per mezzo della Determinazione Dirigenziale n.1158/2023, sopra citata, ha prodotto tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente;

Dato atto che il Luca Cortellari, legale rappresentante della società EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC), ha dichiarato che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l'impresa affidataria del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 il pagamento risultante dalle lavorazioni affidate in subappalto all'impresa FRATELLI BRUGNANO S.R.L. di Cremona viene corrisposto direttamente dalla ditta appaltatrice alla ditta subappaltatrice, come da comunicazione della ditta, EDILSTRADE BUILDING SPA con sede in Piacenza (PC);

Dato atto che:

- risultano effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all'impresa FRATELLI BRUGNANO S.R.L. con sede in Cremona, via A. Massarotti n., 18 – 26100, C.F. e P.IVA 01459910194, in particolare in ordine a: regolarità contributiva (DURC acquisto presso INPS/INAIL, CNCE in atti), certificati del Casellario Giudiziale, annotazioni casellario informatico, regolarità fiscale, assenza di sanzioni amministrative e di situazioni di fallimento, documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;
- il Responsabile del Procedimento, Ing. Francesco Rebegoldi, ha attestato la regolarità del procedimento istruttorio;

Preso atto che:

- non sussiste alcun conflitto di interessi, così come disciplinato dalla legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- non sussistono altresì le cause di inconferibilità e/o incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

Precisato che il legale rappresentante della ditta subappaltatrice FRATELLI BRUGNANO S.R.L. di Cremona, si è, altresì, impegnato, nell'ambito del contratto di subappalto stipulato con l'Appaltatore, nonché mediante espresse dichiarazioni, a rispettare le ulteriori condizionalità PNRR, il principio DNSH, l'assenza del conflitto di interessi e l'identificazione del Titolare Effettivo, tutto conservato agli atti di questo Settore;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza suddetta in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come si rileva dalla prevista istruttoria e documentazione a corredo della richiesta di autorizzazione all'integrazione del contratto di subappalto datato 29.11.2021;

Richiamate:

- la deliberazione n. 85 del 21/12/2022, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e il Bilancio di Previsione 2023/2025 con i relativi allegati;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 04/01/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 dell'01/02/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 – 2025, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 21/03/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2023, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la DCC n. 12 del 27/02/2023 variazioni al bilancio anni 2023-2025;
- la DGC n.72 del 21/03/2023 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2023;
- la DGC n. 80 del 28/03/2023 variazioni al bilancio anni 2023-2025;
- la DCC n. 25 del 28/04/2023 Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2022
- la DCC n. 27 del 28/04/2023 variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2023-2025 – applicazione quota avanzo di amministrazione 2022;
- la DCC n. 36 del 12/06/2023 di variazione al bilancio di previsione finanziario anni 2023-2025;
- la DCC n. 48 del 26/07/2023 di verifica equilibri di bilancio e assestamento generale anno 2023;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e il correttivo D.lgs. n. 56/2017
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. “Milleproroghe 2021”;
- il D.L. 31 Maggio 2021 n°77, c.d. ‘DL Semplificazioni 2021’, convertito con Legge n°108/2021;
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare l'estensione di importo del subappalto autorizzato per mezzo della determinazione dirigenziale n. 1158/2023, relativo alla “*REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMOISOLANTE ED INTONAC*” a favore dell'Impresa FRATELLI BRUGNANO S.R.L. con sede in Cremona, via A. Massarotti n., 18 – 26100, C.F. e P.IVA 01459910194, per variazione dell'importo contrattuale a fronte di opere aggiuntive con conseguente variazione dei quantitativi di opere già previste nell'allegato Elenco Prezzi Unitari, per l'importo di Euro 50.000,00 compresi oneri per la sicurezza per Euro 1.500,00 e al netto dell'IVA;

3. di dare atto altresì che l'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, a cura dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavori di competenza del subappaltatore;

4. di richiamare l'art. 105, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché la disciplina fiscale prevista dal DPR 633/1972 e s.m.i. per il pagamento diretto delle prestazioni rese dai subappaltatori;

5. di dare atto, che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105 del D.lgs 50/2016, il subappalto è soggetto, in particolare, alle seguenti condizioni, prescrizioni ed obblighi:

- obbligo di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi del subappaltatore e i dati concernenti la relativa attestazione di qualificazione, con indicazione delle opere subappaltate;
- obbligo di adempiere a tutto quanto disposto dall' art. 105 del D.lgs 50/2016 e dal D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore e dal Capitolato Speciale d'appalto;
- ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile, l'Appaltatore rimane in ogni caso l'unico responsabile nei confronti del committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore o richiesta di risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi in conseguenza delle opere subappaltate, può essere fatta valere unicamente nei confronti dell'Appaltatore, restando l'amministrazione committente sollevata da qualsiasi eventuale pretesa al riguardo;
- **Obbligo dell'impresa affidataria di adempiere a tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare:**
 - A) di trasmettere il PSC all'esecutrice (c. 2 art. 101 del D.lgs 81/2008), con obbligo dell' impresa esecutrice di produrre, per il tramite dell'affidatario, eventuali proposte di integrazione, al piano di sicurezza e di coordinamento o esplicita accettazione dello stesso (con dichiarazione in originale) da depositare in cantiere e da sottoporre alla valutazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (c 2 art. 96 del D.lgs 81/2008);
 - B) di verifica del Pos dell'impresa esecutrice e la congruità al proprio Pos e quello delle altre esecutrici (c. 3 art. 101; c. 3 art 97 del D.lgs 81/2008 e c 7, art. 105 del D.lgs 50/2016)
 - C) di depositare in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, una copia del Pos della ditta esecutrice in originale che dovrà essere esplicitamente verificata ed approvata dal Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione (lett. b comma 1 art. 92 del D.lgs 81/2008 e dal comma 3 art. 101 del D.lgs 81/2008) ;
 - D) di trasmettere a questo Ufficio la documentazione di cui alla lett. a) comma 9 art. 90 del D.lgs 81/2008 (così come elencato nell' Allegato XVII del Decreto stesso): Dvr e dichiarazione di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs 81/2008;
 - E) di consentire l'accesso in cantiere ed iniziare i lavori oggetto del subappalto solo dopo aver adempiuto a tutto quanto sopra richiesto.

6. di dare atto ai sensi dell'art. 105, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

- l'aggiudicatario è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- ai sensi dell'art. 105, comma 14, ult. capoverso, D.Lgs. 50/2016 l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 1228 c.c. l'appaltatore risponde anche dei fatti dolosi o colposi del subappaltatore, eventualmente commessi nell'esecuzione delle prestazioni affidategli in regime di subappalto;

7. di comunicare il presente provvedimento sia all'appaltatore sia al subappaltatore ai fini di effettuare i successivi adempimenti previsti dall'art. 105, commi 8 e 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.e.i.;

8. di dare atto che dalla presente determina non derivano impegni di spesa né diminuzioni di entrata a carico dell'Amministrazione Comunale.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)